



CITTÀ DI PIOSSASCO
Provincia di Torino

ORIGINALE
C O P I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.

52

Oggetto: Concessione in uso di locale sito in Via Roma n. 27 all'Associazione Nazionale Bersaglieri - Sezione Serg. O. Andruetto. Approvazione bozza di convenzione.

Anno duemiladodici, mese di **aprile**

Giorno **undici** si è riunita la Giunta Comunale

regolarmente convocata nella sede comunale: Presenti i signori:

Roberta Maria AVOLA FARACI - Sindaco

Gianluca GARELLO - Vice Sindaco

Piera MONTALDO

Fabrizio MOLA

Vincenzo ELIANTONIO

Orazio PALAZZOLO

Suela RUFFA

Valter SORIA

P
P
P
P
P
A
A
P

P=PRESENTE - A=ASSENTE

Partecipa alla seduta il Segretario Generale **CORRADO PAROLA**

Deliberazione della Giunta Comunale n. 52 del 11/04/2012

Oggetto: Concessione in uso di locale sito in Via Roma n. 27 all'Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione Serg. O. Andruetto. Approvazione bozza convenzione

Su proposta del Sindaco

Premesso che:

Alcune associazioni che svolgono la loro attività nel territorio comunale, attualmente occupano alcuni locali della struttura denominata "ex Caserma", che l'Amministrazione intende dismettere;

Tra le altre, l'Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione Serg. O. Andruetto è presente da anni sul territorio comunale.

Da incontri effettuati nei giorni scorsi, è stata concordata l'assegnazione in via provvisoria del locale del complesso di Casa Archinti sito in Via Roma n. 29, costituito da una superficie complessiva pari a mq. 27,20 e piccolo locale wc, alla predetta Associazione, così come descritto nella bozza di convenzione composta da n. 10 articoli allegata alla presente deliberazione per farne parte integrante;

Occorre pertanto procedere all'approvazione della convenzione per l'utilizzo dei locali con la suddetta Associazione;

L'adozione del presente provvedimento compete alla Giunta Comunale ed è disciplinato dall'art. 48 del D. Lgs. 267/2000;

Propone pertanto che la Giunta Comunale

DELIBERI

1. di concedere in via provvisoria, per le motivazioni di cui in premessa, all'Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione Serg. O. Andruetto - il locale sito in Via Roma n. 27, costituito da una superficie complessiva di mq. 27,22, indicati nella planimetria allegata al presente provvedimento per farne parte integrante e contraddistinto mediante quadrettatura e piccolo locale WC limitrofo;
2. di approvare lo schema della convenzione di concessione dei locali con la suddetta Associazione, formata da n. 10 articoli ed allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante;
3. di dare atto che gli importi incassati in riferimento all'articolo 6, lettera c) della Convenzione, saranno introitati al CAP 850/20;

4. Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000

LA GIUNTA COMUNALE

- Udita la parte motiva e la proposta del Sindaco;
- Acquisito il parere favorevole espresso in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 – comma 1 – del T.U.E.L. 267/2000, inserito nella presente deliberazione;
- Omesso il parere di regolarità contabile in quanto l'atto non comporta né impegno di spesa, né riduzione di entrata;
- Con voti favorevoli unanimi, resi in forma palese;

DELIBERA

Di approvare la parte motiva, nonché la proposta del Sindaco in ogni sua parte ritenendo la stessa dispositivo del presente provvedimento;


Quindi, con successiva votazione favorevole unanime, resa in forma di legge;

DELIBERA

Di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – 4° comma – T.U.E.L. 267/2000, per consentire l'immediato avvio delle procedure della gestione secondo le modalità e forme previste dalla normativa vigente.

IL PROPONENTE
IL SINDACO

Roberta M. AVOLA FARACI



Allegato alla delib. ~~6C~~ ~~52~~
del 11.6.2012 1/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



CONCESSIONE DI LOCALI IN USO NON ESCLUSIVO DI PROPRIETÀ
COMUNALE SITI IN PIOSSASCO – VIA ROMA N. 27 –
ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI – SEZIONE SERG. O.
ANDRUETTO

L'anno **duemiladodici**, addì _____ del mese di _____
in Piovascico e nella residenza Comunale, sono comparsi:

- il Sig. **Parola dott. Corrado** – nato a Scarnafigi (CN) il 21.04.1954 e
residente a SCARNAFIGI (CN) in Via Sperino n. 39 – competente alla
stipula dei contratti, ai sensi di legge e dell'ordinamento interno dell'Ente,
per conto del Comune di Piovascico, con sede legale e domicilio fiscale in
PIOSSASCO – P.za Ten. L. Nicola, 4 – Partita IVA della Città di
Piovascico: n. 01614770012, di seguito denominata "concedente";

E

- il Sig. **RUFFINO Marcello** – nato a Piovascico (TO) il 30.05.1964 e
residente in Piscina, Frazione Gastaldi n. 4, in qualità di Presidente pro-
tempore dell'**ASSOCIAZIONE NAZIONALE BERSAGLIERI – SEZIONE
SERG. O. ANDRUETTO** con sede legale in P.zza San Giacomo, 6 –
Piovascico C.F. 95533260014 di seguito denominata per brevità
denominata "concessionario".

Premesso che:

l'Associazione Nazionale Bersaglieri è presente da diversi anni sul
territorio di Piovascico, non persegue fini di lucro e si propone gli scopi di
cui agli artt. 1 e 2 dello Statuto Nazionale.

L'Associazione concessionaria necessita di una sede associativa.

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. del .../.../2012,

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



resa immediatamente eseguibile;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ARTICOLO 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione comunale concede all'Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione Serg. O. Andruetto, nella persona del Presidente pro-tempore RUFFINO Marcello, che accetta, l'utilizzo del locale di proprietà comunale sito in Piossasco, Via Roma n. 27, al piano terra, contraddistinto mediante quadrettatura nella planimetria allegata (all. n. 1) della superficie complessiva di mq. 27,20 e piccolo locale WC.

ARTICOLO 2 – DESTINAZIONE DEI LOCALI E CARATTERISTICHE SERVIZI

Il locale oggetto del presente contratto deve essere destinato ad usi funzionali ed agli scopi previsti dallo Statuto dell'Associazione; l'inosservanza di tali condizioni produrrà *ipso jure* la risoluzione del contratto per fatto e colpa del concessionario.

La struttura viene consegnata nello stato di fatto e di diritto in cui si trova e dovrà essere riconsegnata alla scadenza in buono stato, fatto salvo il normale deperimento d'uso.

Il concessionario non può cedere, né in tutto, né in parte, il godimento continuativo del locale oggetto della presente convenzione.

In caso di mancato adempimento degli obblighi di cui al comma precedente, la Città potrà esigere la restituzione immediata del bene, impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti.

In tal caso i locali dovranno essere riconsegnati liberi e sgombri da persone e cose, nello stato in cui si trovano senza che la Città stessa sia

Allegato alla delib. FC n. 52
del 11-6-2010 3/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Paron



tenuta a corrispondere alcun indennizzo o risarcimento di qualsiasi titolo.

ARTICOLO 3 – DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha la durata di anni uno a partire dalla data di effettiva consegna del locale ed è rinnovabile per un altro anno a semplice richiesta scritta del concessionario, fatta salva la risoluzione anticipata del contratto da parte dell'Amministrazione comunale per soddisfare finalità di interesse pubblico e comunque in relazione ai previsti lavori di ristrutturazione dell'edificio stante l'iter amministrativo in corso finalizzato alla realizzazione del palazzo municipale.

ARTICOLO 4 – RESPONSABILITÀ DEL CONCESSIONARIO

Per tutta la durata della concessione e del suo eventuale rinnovo, il concessionario sarà considerato, a termine di legge, consegnatario responsabile e custode della proprietà comunale ad esso affidata.

Tutti i danni a cose e a persone durante la concessione d'uso dovranno essere risarciti al danneggiato nei casi e nei modi previsti dalla legge, in modo da sollevare il Comune, a meno che tali danni non siano risalenti alle responsabilità dell'Amministrazione stessa.

Il concessionario si assume ogni responsabilità civile, penale e fiscale per quanto concerne le attività svolte nel locale oggetto della concessione. A tal fine, il concessionario dovrà presentare copia di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile, con i massimali non inferiori a un milione, sottoscritta con un primario istituto assicurativo, all'uopo autorizzato a norma di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (persone, cose e animali) durante l'attività svolta.

Nel locale concesso in uso non devono, in modo assoluto, essere svolte

Allegato alla delib. GC n. 52
dal 11.6.2012 4/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado P. P. P.



attività soggette a controllo da parte dei VV.FF. e/o Commissione di
Vigilanza sui pubblici spettacoli.

ARTICOLO 5 – MANUTENZIONI, PULIZIA E MIGLIORAMENTI

Sono a carico del concessionario la manutenzione ordinaria e la cura e
pulizia dell'unità immobiliare interna.

Il concessionario si impegna fin d'ora ad eseguire entro il termine di tre
mesi dalla presente stipula i seguenti interventi manutentivi a propria cura
e spese: tinteggiatura dei muri, delle porte e delle finestre.

Qualsiasi altro intervento eccedente la manutenzione ordinaria
dell'immobile eseguito a cura del concessionario, ad eccezione di quelli
previsti dalla presente convenzione, deve essere preventivamente
autorizzato dal Comune, con atto che potrà regolare anche eventuali
rapporti finanziari tra le parti.

Il concessionario ha l'obbligo di segnalare al concedente ogni fatto, ogni
deterioramento rientrante nella straordinaria manutenzione che possa
interferire sul regolare funzionamento. In caso contrario ne risponderà il
concedente anche in termini di perdita di valore dell'immobile per degrado
manutentivo.

ARTICOLO 6 – OBBLIGHI E ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Successivamente all'applicazione della presente convenzione sarà inoltre
obbligo del concessionario:

- a) garantire il corretto utilizzo della struttura;
- b) presentare annualmente all'Amministrazione Comunale una
relazione economica e gestionale dettagliata circa la gestione

Allegato alla delib. G.C. n. 52
dat 11.4.2012 5/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



- della struttura. Del rendiconto risponde ad ogni effetto di legge il Presidente dell'Associazione;
- c) corrispondere al Comune la tariffa annuale, aggiornata ai parametri Istat, pari ad Euro 100,00, comprensiva del rimborso forfettario delle spese per il consumo dell'energia elettrica e dell'acqua;
 - d) organizzare almeno n. 2 (due) iniziative culturali/ricreative/sociali o servizi sul territorio, a favore della cittadinanza;
 - e) pagare le spese ordinarie (TIA, ecc.);
 - f) garantire la manutenzione ordinaria, la pulizia e il decoro del locale oggetto della convenzione

ARTICOLO 7 – DIVIETI

È fatto divieto al concessionario di effettuare eventuali modifiche al locale concesso, senza la preventiva autorizzazione dell'Ente.

ARTICOLO 8 – ACCERTAMENTI E VERIFICHE

Il personale del Comune all'uopo autorizzato, munito di tessera di riconoscimento, può accedere al locale concesso per accertare lo stato dello stesso ed effettuare tutte le indagini e controlli che riterrà necessari, secondo competenza.

È obbligato, qualora siano accertate delle anomalie, a riferire immediatamente all'Amministrazione l'esito di detti accertamenti.

ARTICOLO 9 – REVOCA DELLA CONCESSIONE E RICONSEGNA

Per esigenze di interesse pubblico la convenzione potrà essere revocata con un preavviso di mesi tre.

Il concessionario non potrà pretendere alcun risarcimento o compenso

Allegato alla delib. GC 52
del 11.4.2012 6/7

IL SEGRETARIO GENERALE
Corrado Parola



nel caso di restituzione anticipata dei locali.

Alla scadenza, od in caso di restituzione anticipata, i locali dovranno essere riconsegnati alla Città in buono stato d'uso, nello stato di fatto e di diritto in cui si trovano.

ARTICOLO 10 – CONTROVERSIE

In caso di controversia, il foro competente è quello di Pinerolo (TO).

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti fanno rinvio al regolamento per le concessioni in uso dei locali comunali approvato con deliberazione C.C. n. 126/1994 e s.m.i. ed alle vigenti normative in materia.

Letto, approvato e sottoscritto in segno di integrale accettazione senza riserve.

Per l'Associazione Nazionale Bersaglieri – Sezione Serg. O. Andruetto

Sig. Ruffino Marcello

Per la Città di Piossasco

Dott. Parola Corrado



CITTÀ DI PIOVASSICO

PROVINCIA DI TORINO

DIPARTIMENTO SERVIZI AL TERRITORIO


Allegato alla delib. GC n. 52

11.4.2012 7/7


PLANIMETRIA CATASTALE

Scala 1:500

IL SEGRETARIO GENERALE



PLANIMETRIA P.T. Casa "Archinti"
Scala 1:200



PARERI E ATTESTAZIONI AI SENSI DEL T.U.E.L. (D.lgs 18.8.2000 n. 267)

Regolarità tecnica (art. 49 comma 1) _____
Il Responsabile del servizio _____
Regolarità contabile (art. 49 comma 1) _____
Il Responsabile di ragioneria _____
Visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria (art. 151 - comma 4)


Il Responsabile del servizio finanziario _____

Del che si è redatto il presente verbale

IL SINDACO/PRESIDENTE
ROBERTA MARIA AVOLA FARACI



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA




CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune (art. 32, comma 1, Legge 18.06.2009, n. 69 e art. 2, comma 5, Legge 26.02.2010 n. 25) per quindici giorni consecutivi (art. 124 - comma 1 T.U.E.L. D.Lgs 267/2000 e s.m.i.) per decorrenza dal **17 APR. 2012**

Piovascico, li **16 APR. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



Comunicato ai Revisori - Capigruppo - Prefetto il **17 APR. 2012** Prot. n. _____

Dichiarata immediatamente eseguibile
ai sensi dell'art. 134 - comma 4 T.U.E.L.
D.Lgs 267/2000



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA



Copia conforme all'originale, per uso amministrativo


Piovascico, li _____

IL RESPONSABILE SERVIZIO
IL SEGRETARIO GENERALE

DIVENUTA ESECUTIVA in data 30 APR. 2012

- Per decorrenza del termine di 10 giorni dalla pubblicazione (ai sensi dell'art. 134 del T.U.E.L. 267/2000)

Piovascico, li **2 MAG. 2012**



IL SEGRETARIO GENERALE
CORRADO PAROLA

